



FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.p.A. in a.s.

Via Farini, 17 – 40124 Bologna

Tel.: 051 4135503-504 – Fax: 051 4135533

Indirizzo di posta elettronica: berbanca@berbanca.it - Sito Internet: www.berbanca.it

Numero d'iscrizione all'Albo della Banca d'Italia: 5437

Nel caso di offerta fuori sede nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente

.....

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari) in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito.

Il Cliente deve rimborsare il capitale relativo agli utilizzi effettuati e deve corrispondere alla Banca gli ulteriori importi dovuti secondo le condizioni economiche contrattualmente previste.

Sul conto corrente affidato possono determinarsi due casi di saldo debitore:

- Caso 1:** saldo debitore entro il limite dell'apertura di credito concessa dalla Banca;
Caso 2: saldo debitore oltre il limite dell'apertura di credito concessa dalla Banca.

Nel caso 2, la presenza di saldo debitore sul conto identifica uno "scoperto" poiché sul conto si determina un saldo debitore superiore al limite dell'apertura di credito in conto corrente concessa dalla Banca.

Il saldo debitore si può determinare a seguito dell'addebito di disposizioni del Cliente o di disposizioni della Banca autorizzate dal Cliente (addebiti di somme dovute alla Banca, come interessi, spese, canoni, commissioni). Poiché ogni conto corrente presenta sia un saldo contabile, sia un saldo "per valuta", che può non coincidere con il primo, può accadere che un conto presenti transitoriamente un saldo debitore per valuta pur avendo un saldo contabile creditore (come avviene ad esempio, se il cliente utilizza con il consenso della banca dei fondi derivanti dal versamento di un assegno, già contabilizzati ma con una data valuta futura). Chiarimenti circa la differenza tra i due tipi di saldo sono riportati nella Legenda.

Condizioni applicate nei diversi casi di saldo debitore.

Se il saldo debitore è riconducibile al caso 1 (saldo debitore entro il limite dell'apertura di credito concessa dalla Banca): interessi debitori convenuti per l'utilizzo del credito concesso e commissione di "disponibilità fondi" indicati nel contratto per l'utilizzo del credito;

Se il saldo debitore è riconducibile al caso 2 (saldo debitore oltre il limite dell'apertura di credito concessa dalla Banca): interessi debitori calcolati al tasso previsto per il caso di utilizzo oltre il fido concesso, sull'intero importo del credito utilizzato (solo per il periodo di scoperto), interessi debitori calcolati al tasso per l'utilizzo del credito concesso (nel restante periodo) e commissione di "disponibilità fondi".

Se il saldo resta sempre creditore nel corso del trimestre solare: commissione di "disponibilità fondi".

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse commissioni e spese) ove contrattualmente previsto;
- Variazione del tasso di cambio, qualora l'apertura sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	
Tasso debitore annuo nominale	Euribor 3 mesi +6%
Commissione Disponibilità Fondi	0,5% trimestrale
Spese di Istruttoria	0,5% dell'importo affidato
Spese di visure	recupero spese di visure
Tasso debitore di sconfinamento annuo nominale	Euribor 3 mesi +9%

CAPITALIZZAZIONE INTERESSI	
Periodicità	trimestrale

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.berbanca.it).

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Ber Banca - Via Farini , 17 - 40124 Bologna, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

LEGENDA

Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Istruttoria	Pratica e formalità necessarie all'erogazione del fido
Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.)	Trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo ed alla durata (giorni effettivi di calendario) dell'affidamento eventualmente concesso. Le suddette commissioni non si applicano sugli affidamenti diversi da quelli per cassa.
Spese per visure	La visura camerale è il documento che fornisce informazioni (dati anagrafici, natura giuridica, data costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi sociali, ecc.) su qualunque impresa italiana , individuale o collettiva. Con la visura ipocatastale è possibile individuare i beni immobili posseduti da un soggetto (appartamenti, terreni, ecc.) con l'evidenza di eventuali gravami come ipoteche volontarie e/o ipoteche giudiziarie e/o pignoramenti, sequestri ecc.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere, elencate in ordine di data operazione , in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione (con data valuta futura).
Saldo per valuta	Saldo risultante dalla somma algebrica delle scritture dare/avere, elencate in ordine di data

	valuta. La sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido concesso. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso debitore di sconfinamento annuo nominale	Per sconfinamento si intende l'utilizzo oltre il limite dell'affidamento concesso, tenendo conto del saldo per valuta. Il tasso debitore di sconfinamento trova applicazione sull'intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di calendario di sconfinamento.
Tasso Euribor	Indice che misura il costo del denaro a breve termine nell'area Euro. Rappresenta il tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea concedono i depositi in prestito.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

DESCRIZIONE DELLA COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO

Il conto corrente deve essere utilizzato dal Cliente entro il saldo creditore presente sul conto.

Il Cliente ha diritto di utilizzare il conto a debito solo dopo aver concordato con la Banca la concessione di un'apertura di credito. In assenza di un'apertura di credito, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente per le quali sul conto non siano presenti fondi sufficienti; l'eventuale esecuzione di tali operazioni da parte della Banca non comporta la concessione di un credito al Cliente, neppure per l'importo delle operazioni eseguite.

La presenza di un saldo debitore in assenza di un'apertura di credito identifica uno **“scoperto di conto”**.

Il saldo debitore si può determinare a seguito dell'addebito di disposizioni del Cliente o di disposizioni della Banca autorizzate dal Cliente (addebiti di somme dovute alla Banca, come interessi, spese, canoni, commissioni). Poiché ogni conto corrente presenta sia un saldo contabile, sia un saldo “per valuta”, che può non coincidere con il primo, può accadere che un conto presenti transitoriamente un saldo debitore per valuta pur avendo un saldo contabile creditore (come avviene ad esempio, se il cliente utilizza con il consenso della banca dei fondi derivanti dal versamento di un assegno, già contabilizzati ma con una data valuta futura). Chiarimenti circa la differenza tra i due tipi di saldo sono riportati nella Legenda.

Qualora nel corso del trimestre si determini sul conto uno “scoperto di conto”, anche transitoriamente, vengono applicati interessi debitori calcolati al tasso previsto per gli sconfinamenti in assenza di fido e una commissione **“per scoperto di conto”** applicata proporzionalmente all'importo e alla durata dello scoperto a debito registrato. La commissione per scoperto di conto non si applica al conto su cui sia stata concessa un'apertura di credito nonché in caso di saldo debitore pari o inferiore a 500 Euro giornalieri.

Esempio:

- 1) Nel trimestre si è verificato si è registrato sul conto un saldo debitore per valuta di euro 700 della durata di giorni 3, ed un altro saldo debitore per valuta di euro 2700 per la durata di giorni 2.
(Nell'esempio non viene considerato l'ammontare degli interessi debitori calcolati al tasso previsto per gli sconfinamenti in assenza di fido)

Saldo debitore	Commissione per “scoperto di conto”	Giorni	Importo dovuto
Da € 500,01 a € 2.500,00	€ 5	3	€ 15
Da € 2.500,01 a € 5.000,00	€ 10	2	€ 20
Totale			€ 35

L'importo dovuto a fronte della commissione “per scoperto di conto” è pari a 35 euro.

- 2) Nel trimestre si è verificato si è registrato sul conto un saldo debitore per valuta di euro 400 della durata di giorni 5.

Nell'esempio quindi nulla è dovuto a titolo di commissione “per scoperto di conto”.

DESCRIZIONE DELLA COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI

Questa commissione rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi di calendario) dell'affidamento eventualmente concesso.

Esempio: Contratto con durata indeterminata e Commissione Disponibilità Fondi

Accordato	4.000 euro
Utilizzato	1.500 euro per 29 giorni
Tasso debitore annuo nominale	6,75%
Commissione Disponibilità Fondi	2% dell'accordato, su base annua

Calcolo Interessi	$((1+0,0675)^{29/365}-1) \times 1.500 = 7,80$
Calcolo Commissioni disponibilità fondi	$(2\% \times 4.000)/4 = 20$ euro
Totale (Interessi + Commissione disponibilità fondi)	7,8 + 20 = 27,8 euro

L'importo totale dovuto per interessi e per la commissione disponibilità fondi è pari a 27,8 euro.

ISC APERTURA DI CREDITO

Esempio: Contratto con durata indeterminata e Commissione Disponibilità Fondi

Ipotesi	
Accordato	1.500 euro
Tasso debitore annuo nominale	Euribor 3 mesi + 6%
Euribor 3 mesi	0,75%
Commissione Disponibilità Fondi	2% annua
Spese di Istruttoria	0,5% dell'importo affidato
Spese per visure	50 euro

Voci di costo in base all'Ipotesi	
Accordato	1.500 euro
Tasso debitore annuo nominale	6,75%
Commissione Disponibilità Fondi	$(1500 \times 2\%) = 30$ euro
Spese di Istruttoria	$(0,5\% \times 1.500) = 7,5$ euro
Spese di visure	50 euro

Interessi	$((1+0,0675)^{3/12}-1) \times 1.500 = 24,69$ euro
Oneri	$(30+7,5+50)/4 = 21,87$ euro
ISC	$(1.546,56/1.500)^{12/3} - 1 = \mathbf{13,01\%}$

L'ISC dell'Apertura di credito è il 13,01%.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Clausole che disciplinano l'apertura di credito

Le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:

- a) il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; il correntista è tenuto a corrispondere le specifiche commissioni previste nel contratto di apertura di credito;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della banca;
- c) la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad 1 (un) giorno. Qualora il correntista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3,1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005, la banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, nonché di ridurla o di sospenderla, secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha facoltà di recedere o ridurre l'affidamento soltanto al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto;
- d) in ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite; l'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura non comporta l'aumento di tale limite;
- f) le norme sub c) ed d)- si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque concessi, sotto qualsiasi forma, dalla banca al correntista.

Fermo restando quanto sopra, per le aperture di credito in c/c in valuta, anche sotto forma di scoperti occasionali o transitori, il correntista sarà tenuto a rimborsare alla Banca il proprio debito unicamente nella valuta effettiva.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

I rapporti di dare ed avere relativi ai conti creditori e debitori, anche saltuariamente, vengono chiusi contabilmente con le periodicità trimestrale, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute e gli oneri fiscali con valuta data di regolamento.

Il saldo periodico così determinato a seguito di ogni chiusura produce interessi, al tasso indicato in contratto, secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi al tasso indicato in contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Modifica unilaterale delle condizioni economiche

La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione mediante " Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, saldando ogni suo debito nei confronti della Banca, senza penalità. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Foro Competente

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza diretta o indiretta dei rapporti di cui al presente contratto, sarà esclusivamente competente – qualora il Cliente medesimo non rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3,1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 –



l'Autorità Giudiziaria di Bologna. Se il Cliente è un consumatore, il foro competente è esclusivamente quello della sua residenza o domicilio elettivo

Il Cliente

Data..... Firma/e.....
.....
.....

Firma Addetto Banca